



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

### **DISPOSIZIONI PER LA RIPRODUZIONE E L' USO dei documenti archivistici e delle immagini delle collezioni fotografiche** (artt. 106, 107 e 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.)

#### **RIPRODUZIONI RICHIESTE O ESEGUITE PER USO PERSONALE O PER MOTIVI DI STUDIO**

Rientrano in questa categoria le riproduzioni richieste o eseguite per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, comunque svolte senza scopo di lucro.

La riproduzione svolta nei termini sopra indicati è libera e pertanto non richiede autorizzazione.

La riproduzione, su richiesta dell'interessato svolta dai servizi interni della Soprintendenza, prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto come da tariffario pubblicato sul sito.

Se effettuata con mezzi propri deve essere compiuta con le modalità e le cautele espressamente previste indicate dalla norma e cioè "con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose o con l'utilizzo di stativi o treppiedi all'interno dei luoghi di cultura" (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 108). Non sono ammessi di conseguenza scanner portatili o a penna o utilizzo di flash o altre sorgenti di luce diretta.

Sull'applicazione delle cautele necessarie e sull'eventuale diniego alla riproduzione in presenza di supporti particolarmente fragili vigila il funzionario competente.

Documenti per i quali l'Istituto sia già in possesso di riproduzioni digitali non possono essere nuovamente riprodotti: i file relativi sono rilasciati gratuitamente su supporto fornito dall'interessato.

#### **UTILIZZO SENZA SCOPO DI LUCRO DELLE IMMAGINI ACQUISITE**

La divulgazione delle immagini legittimamente acquisite è libera esclusivamente se svolta per motivi di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, o per finalità di valorizzazione del bene attuata senza scopo di lucro.

In particolare con riguardo alle pubblicazioni, la divulgazione libera è applicabile alle pubblicazioni: - cartacee con tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina inferiore ai 77,50 euro, oppure a periodici di natura scientifica;

- on line se costituite da pubblicazioni che perseguano finalità scientifiche o pedagogiche, non benefico di inserzioni pubblicitarie o commerciali e non siano soggette ad accesso a pagamento.

Nei casi sopra detti l'interessato è tenuto ad inviare alla Soprintendenza una comunicazione del proposito di pubblicare le immagini acquisite.

La diffusione deve essere svolta in modo che le immagini non siano ulteriormente riproducibili per scopi commerciali.

#### **RIPRODUZIONI RICHIESTE O ESEGUITE PER FINI COMMERCIALI, PROFESSIONALI, EDITORIALI O ESPOSITIVI**

La richiesta deve essere formalizzata presentando al Soprintendente l'apposito modulo *Richiesta concessione per pubblicazione* da presentarsi con marca da bollo (art. 3, comma 1-bis DPR 26 ottobre 1972, n. 642)\* e prevede il pagamento in via anticipata del canone fissato dal tariffario.

All'atto della richiesta dovranno essere indicati lo scopo dell'iniziativa, le modalità e i tempi di esecuzione, le forme di distribuzione.

L'autorizzazione viene rilasciata per un singolo utilizzo (una pubblicazione, una mostra, ecc.) ed in via non esclusiva.

#### **OBBLIGHI DELL'UTENTE**

Indipendentemente dalle finalità della divulgazione rimane fermo l'obbligo di citare la fonte nella forma che consenta l'identificazione dell'immagine e che comprenda la menzione dell'autorizzazione "Su concessione del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

L'utente si impegna altresì a consegnare 1 copia delle pubblicazioni contenenti immagini riprodotte. In caso di tesi l'autore ne determinerà i termini di utilizzo.

Le immagini digitali acquisite con finalità commerciali, professionali, editoriali o espositive devono essere consegnate in copia alla Soprintendenza.

Nessun uso diverso da quello dichiarato viene considerato legittimo.

\* Sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo le Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane (art 16, Alleg. B DPR 26 ottobre 1972 n. 642)

Agosto 2022